



COMUNE DI VICENZA
Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio

OGGETTO: Ordinanza ex art. 192, comma 3, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
Abbandono rifiuti a Vicenza.

PGN. 93005/2018

IL SINDACO

Vista la nota tecnica del Dipartimento Provinciale ARPAV di Vicenza. (PGN 85983 del 07/06/2018) con la quale si comunicava la presenza - nell'area di pertinenza dell'

a Vicenza - di un deposito incontrollato di rifiuti a terra costituiti da: cumulo di letame di circa quattro metri cubi su nudo terreno, rifiuti ammassati disordinatamente in bancali di legno rotti parzialmente, secchi e contenitori di plastica, cartoni di varia natura, rottami metallici, stracci vari, copertoni di varie misure, sacchi di nylon, utilizzati per la trincea di silo mais, calcinacci vari di natura cementizia e laterizi rotti, filtri industriali e relativo olio motore contenuto in un fusto, e la presenza di reflui zootecnici a terra;

Preso atto che la sopra citata nota del Dipartimento ARPAV di Vicenza del 7 giugno 2018 e protocollata al numero 85983 del Comune di Vicenza, richiedeva l'opportuna emissione di un'ordinanza comunale ai sensi dell'articolo 192 comma 3 del D.Lgs. 152/06 nei confronti dell

Considerata la necessità di adozione di un'ordinanza ex art. 192, c.3, D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152, finalizzata alla rimozione e all'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti presenti nell'area, nonché al ripristino dei luoghi e delle capacità di stoccaggio delle strutture di contenimento dei reflui zootecnici previa presentazione di un programma di smaltimento da sottoporre al Comune di Vicenza e ARPAV;

Considerato che i rifiuti potrebbero dare origine, a seguito di dilavamento o per la loro stessa natura, a una potenziale contaminazione del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee;

Ritenuto quindi necessario intervenire nel minor tempo possibile al fine di eliminare il deposito incontrollato di rifiuti come accertato dall'organo di vigilanza, per evitare i sopraesposti pregiudizi per l'ambiente, nonché per il ripristino dei luoghi e il ripristino delle capacità di stoccaggio delle strutture di contenimento dei reflui zootecnici per scongiurare ulteriori tracimazione degli stessi sul nudo terreno con potenziale contaminazione delle matrici ambientali;

Considerato quanto sopra esposto e che le attività di accertamento espletate da ARPAV di Vicenza, Carabinieri Forestali di Vicenza e dal personale dell'ULS n° 8 "Berica" si sono svolte alla presenza del titolare dell' così come si evince dal Rapporto tecnico dell'Unità operativa fonti di pressione di ARPAV, al fine di intervenire tempestivamente e per ridurre i tempi tecnici necessari a ripristinare lo stato dei luoghi, la capacità di stoccaggio dei reflui, impedendo l'ulteriore aggravio della potenziale contaminazione delle matrici ambientali, si esplicita che si rende necessario omettere la comunicazione di avvio di procedimento amministrativo prevista ai sensi della Legge 241 del 1990;

Visto l'articolo 192 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale";

Visto l'art. 50, comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

Al legale rappresentante dell'

corrente in Vicenza, in

1. di presentare - entro quindici (15) giorni dalla notifica della presente ordinanza - il programma di smaltimento dei rifiuti da sottoporre a questa Amministrazione e da inviare, per conoscenza, alla Provincia di Vicenza e all'ARPAV Dipartimento Provinciale di Vicenza:



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA



COMUNE DI VICENZA

Settore Ambiente Tutela del Territorio e Igiene

- a. Comune di Vicenza – Settore Ambiente, energia e tutela del territorio – Piazza Biade 26 a Vicenza;
 - b. e p.c. al Arpav Dipartimento Provinciale di Vicenza – Via Zamenhoff 353 a Vicenza;
 - c. e p.c. al Settore Ambiente della Provincia di Vicenza – Contrà Gazzolle, 1 a Vicenza.
2. che il programma di smaltimento, previsto al punto 1, dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:
- natura, quantità e origine dei rifiuti rinvenuti;
 - documentazione fotografica e cartografica del sito di deposito;
 - l'indicazione degli impianti autorizzati ove saranno recuperati e/o smaltiti i rifiuti;
 - i tempi di attuazione dei programmi di smaltimento;
 - indagini del suolo al fine di acquisire gli elementi conoscitivi per predisporre l'eventuale progetto di bonifica secondo quanto previsto dall'art. 239 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 152/06;
 - i dati della ditta necessari per l'emissione della fattura relativa alle eventuali controanalisi eseguite da ARPAV;
3. le analisi di caratterizzazione dei rifiuti presenti dovranno essere eseguite da un laboratorio autorizzato. Di dette analisi, la proprietà dovrà avvisare con adeguato preavviso il Dipartimento ARPAV di Vicenza, al fine di poter presenziare al campionamento ed eventualmente ritirare le aliquote da sottoporre a controanalisi presso i laboratori di ARPAV, a spese dei proprietari;
4. che la rimozione e l'avvio a recupero e/o allo smaltimento dei rifiuti individuati dal Dipartimento Provinciale ARPAV di Vicenza nonché il ripristino dello stato dei luoghi interessati dall'accumulo abbiano termine entro e non oltre il 30° (trentesimo) giorno della notifica del nulla osta a procedere da parte del Comune di Vicenza, su parere favorevole del Dipartimento Provinciale ARPAV, relativamente all'attuazione del Programma di smaltimento, di cui al punto 2. del presente provvedimento;
5. di comunicare con adeguato preavviso, al Settore Ambiente del Comune di Vicenza e al Dipartimento ARPAV di Vicenza, l'inizio dei lavori di allontanamento dei rifiuti presenti sull'area;
6. che entro 10 (dieci) giorni dall'avvenuto avvio a recupero/smaltimento di cui al punto 4., alla fine degli interventi sia presentata una relazione conclusiva corredata da fotografie e di idonea documentazione attestante il corretto avvio a recupero e/o smaltimento dei rifiuti (es. Formulario Identificazione Rifiuti). La relazione dovrà essere inviata a:
- a. Arpav Dipartimento Provinciale di Vicenza – Via Zamenhoff 353 a Vicenza;
 - b. Comune di Vicenza – Settore Ambiente, energia e tutela del territorio – Piazza Biade 26 a Vicenza;
 - c. e p.c. al Settore Ambiente della Provincia di Vicenza – Contrà Gazzolle, 1 a Vicenza.
7. di ripristinare – entro quindici (15) giorni dalla notifica della presente ordinanza – la capacità di stoccaggio delle strutture di contenimento dei reflui zootecnici e documentare gli interventi e la destinazione dei reflui, nella relazione conclusiva indicata al punto 6.

AVVERTE

che ai sensi dell'art. 255, comma 3, del D.Lgs 152/2006, la mancata ottemperanza della presente ordinanza nel termine prescritto è punita con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato all'esecuzione di quanto disposto nell'ordinanza;



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA

PALAZZO TRISSINO BASTON – CORSO A. PALLADIO, 98 – 36100 VICENZA – TEL. 0444 221111 – CODICE FISCALE E PARTITA IVA N. 00516890241



COMUNE DI VICENZA
Settore Ambiente Tutela del Territorio e Igiene

DISPONE

che la presente ordinanza sia **notificata**:

- al legale rappresentante **dell'**
- al Direttore del Dipartimento Provinciale ARPAV di Vicenza ubicato in Via Zamenhof 353 a Vicenza, a cui sarà successivamente comunicata la data di notifica al destinatario del presente provvedimento;

che la presente ordinanza sia **trasmessa per conoscenza**:

- al Comandante dei Forestali Carabinieri di Vicenza – fvi43703@pec.carabinieri.it;
- al Direttore del Settore Ambiente della Provincia di Vicenza in Contrà Gazzolle, 1 a Vicenza.

INCARICA

il Dipartimento Provinciale ARPAV di Vicenza alla verifica del rispetto del presente provvedimento.

INFORMA

- che gli atti sono depositati presso gli uffici del Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio siti in Piazza
- che il responsabile del presente procedimento amministrativo, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il dott. Danilo Guarti;
- che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni dalla sua notifica o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, sempre decorrenti dalla data di notifica.

Dalla Residenza Municipale, 20/06/2018

IL SINDACO
FRANCESCO RUCCO

VISTO:
Il Direttore Settore Ambiente
Dott. Danilo Guarti



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA